

[1636/120] CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO
ED APPELLO PROPOSTO CON CITAZIONE

1. Una tematica numerose volte affrontata dalla giurisprudenza è quella relativa alla validità, nelle controversie soggette al rito del lavoro, dell'appello proposto con atto di citazione invece che con ricorso ai sensi dell'art. 433 c.p.c.

Detta problematica che ha trovato maggior riscontro nei giudizi devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, attesa l'incertezza a lungo manifestatasi in relazione al rito da seguire (1), ha però una portata più ampia riguardando tutti quei casi nei quali, pur essendo stato osservato dal giudice di primo grado il rito del lavoro, la parte soccombente instaura il gravame con atto di citazione nella convinzione, non sempre erronea, che la controversia fuoriesca dalle ipotesi espressamente previste dall'art. 409 c.p.c. In alcuni casi risulta infatti non agevole scegliere la procedura da seguire non avendo la l. 11 agosto 1973 n. 533 individuato con la dovuta precisione le controversie soggette al rito speciale; così ad esempio non risulta sempre facile stabilire se i rapporti di rappresentanza commerciale (o gli altri rapporti di collaborazione) si concretino o meno « in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato » e conseguentemente se le liti attinenti a detti rapporti siano o meno sottoposte al rito speciale.

Sulla problematica che riguarda le conseguenze dell'errore nel rito da seguire, e che appare di notevole rilievo pratico proprio per i margini di incertezza che la lettera dell'art. 409 c.p.c. lascia all'interprete, la giurisprudenza non è pervenuta a conclusioni univoche.

Un primo indirizzo ha sostenuto che nel nuovo rito del lavoro la forma del ricorso è l'unica idonea ad instaurare il giudizio e che l'adozione della forma della citazione comporta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, atteso che l'esigenza processuale relativa alla celerità dello speciale rito del lavoro esclude ogni

(1) In dottrina per l'inapplicabilità del rito del lavoro al processo agrario vedi per tutti PALERMO, *Processo agrario e rito del lavoro*, *Nuovo dir. agr.* 1974, 239; MORSILLO, *Ancora sui problemi dei rapporti tra il nuovo rito del lavoro e le controversie agrarie*, *Giur. agr. it.* 1975, 274; COLASURDO, *Inapplicabilità della disciplina sulle controversie in materia di lavoro al giudizio avanti alle Sezioni specializzate agrarie*, *Giust. civ.* 1974, I, 1768; MARTELLA, *Ancora sull'art. 409 n. 2 c.p.c.*, *Giur. agr. it.* 1977, 263; CAPPIELLO, *Limiti di applicabilità del nuovo rito del lavoro nelle controversie in materia agraria*, *ivi* 1979, 579.

Per l'opinione opposta cfr. MONTESANO-MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, Napoli 1974, 30; DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano 1974, 26; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano 1974, 275; GERMANO, *Sull'applicabilità del nuovo rito del lavoro al processo agrario*, *Riv. dir. agr.* 1976, II, 3; CEA, *Processo agrario e nuovo rito del lavoro*, *Dir. e giur.* 1977, 894.

In giurisprudenza per derimere il contrasto tra le diverse opinioni è intervenuta, riconoscendo la piena applicabilità delle norme di cui alla l. 11 agosto 1973 n. 533 alle controversie agrarie, con conseguente cessazione dell'operatività dell'art. 5 l. 2 marzo 1963 n. 320, Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1977 n. 464, *Foro it.* 1977, I, 629 ed in *Dir. lav.* 1977, II, 354 cui *adde* per lo stesso indirizzo tra le altre Cass. 19 ottobre 1979 n. 5438, *Giust. civ. Mass.* 1979, 2391; Cass. 23 aprile 1980 n. 2682, *ivi* 1980, 1176; Cass. 12 dicembre 1980 n. 6433, *Foro it.* 1980, I, 2982.

possibilità di scelta di forme diverse da quella legalmente prevista per l'impugnazione dall'art. 433 c.p.c. (2).

Un distinto orientamento ha invece affermato che ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito del lavoro — di cui il più tipico elemento rilevatore è la lettura del dispositivo all'udienza di discussione — l'appello deve essere proposto con atto depositato a pena di decadenza nei termini di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c. (o nel termine indicato nell'art. 327, comma 1, in caso di mancata notificazione della sentenza stessa), per il che può validamente fungere anche un atto di citazione ad udienza fissa, purché a sua volta depositato nei detti termini, rimanendo al riguardo irrilevante la circostanza che — prima della loro scadenza — l'atto sia stato o non notificato all'appellato (3).

2. Nell'affrontare la questione in esame la giurisprudenza ha ripetutamente fatto riferimento ad un principio, che ha assunto significativamente la denominazione di « ultrattività del rito », secondo il quale ai fini della scelta delle forme e delle modalità del mezzo di gravame vale la qualificazione del rapporto controverso risultante dalla sentenza che si intende impugnare.

A fondamento di tale principio, la giurisprudenza ha innanzitutto sottolineato che l'ordinamento processuale non fornisce alla parte un mezzo specifico per ottenere l'adozione del rito da essa ritenuto il più conforme alla legge, spettando unicamente al giudice controllare l'esattezza della scelta e, nel caso di errore, disporre i mutamenti di rito, che si profilano in molti casi necessari solo nel corso del giudizio, alla stregua delle risultanze istruttorie; ed ha altresì aggiunto che risponde ad evidenti criteri di utilità pratica ancorare la forma dell'impugnazione ad un presupposto obiettivo, che è quello del rito compiutamente seguito nel giudizio di primo grado, in modo da evitare alle parti quelle incertezze che possono determinare decadenza dal mezzo di impugnazione, con conseguenze irreparabili per la sorte della domanda (4).

3. Avverso l'indicato principio dell'ultrattività del rito si sono in dottrina avanzate numerose riserve (5).

(2) In tali sensi cfr. Cass. 8 giugno 1977 n. 2364, *Giust. civ.* 1977, I, 1734 ed in *Foro it.* 1977, I, 1879.

(3) Vedi in questi termini tra le altre Cass. 12 dicembre 1978 n. 5910, *Giur. it.* 1979, I, 1, 966; Cass. 12 dicembre 1980 n. 6433, cit.; Cass. 5 giugno 1981 n. 3638, *Giust. civ.* 1982, I, 217.

(4) Hanno fatto riferimento al principio dell'ultrattività del rito Cass. 16 febbraio 1974 n. 432, *Foro it.* 1974, I, 1038 con osservazione di G. SALMÈ; Cass. 30 gennaio 1978 n. 444, *ivi* 1978, I, 873; Cass. 12 dicembre 1980 n. 6433, cit.; Cass. 5 giugno 1981 n. 3638, cit.; Cass. 29 ottobre 1981 n. 5717, *Foro it.* 1981, I, 2941 con osservazione di C. M. BARONE.

(5) Vedi infatti C. M. BARONE, *Inosservanza del rito del lavoro in primo grado e termine per l'appello*, *Foro it.* 1981, I, 19.

Per una critica più generale al principio dell'ultrattività del rito cfr. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1973, 384-385, secondo cui « o il giudice dell'impugnazione reputa errata la definizione del giudice a quo ed allora non può non dichiarare inammissibile l'impugnazione, che a quella definizione si era agganciata; o il giudice, pur ritenendo errata quella definizione, ne trae conseguenza non sull'ammissibilità dell'impugnazione, ma soltanto sul merito, ed allora il *dicere ius* del giudice a quo non desta minori preoccupazioni perchè la sua definizione attribuisce la impugnazione ad un giudice, che la reputa errata, arrecando offesa al principio della tassatività delle impugnazioni ».

Per una più articolata opinione in materia vedi da ultimo NASI, *Rito del lavoro e forma dell'impugnazione davanti alle sezioni specializzate agrarie*, *Giust. civ.* 1981, I, 1083, secondo il quale la problematica della forma del gravame dipende direttamente dalla soluzione che si dà tanto sul piano scientifico che su quello pratico alla relazione tra primo e secondo grado. Ed invero — osserva l'autore — se l'impugnazione della sentenza viene considerata un'azione a sè stante, anche il processo d'impugnazione è un processo a sè stante: un processo sul processo di primo grado,

È stato così obiettato che il dato formale del rito seguito dal giudice può essere assunto come indice rilevatore della natura della controversia (sempre ai fini dell'individuazione dei mezzi di impugnazione) unicamente quando sussiste una situazione di incerto inquadramento dogmatico e giurisprudenziale del rapporto dedotto in giudizio, mentre nei casi in cui la materia controversa sia pacifica ed incontestabile, l'attenersi a detto criterio può determinare la violazione dei diritti in concreto acquisiti da uno dei litiganti, all'insegna di generiche ed astratte esigenze delle parti di « avere un criterio sicuro e univoco per potere scegliere l'esatta forma d'impugnazione » (6).

E sempre in senso critico è stato ancora affermato che il riferimento all'art. 439 c.p.c. non assume rilievo decisivo nella problematica in esame e che, in ogni caso, detta disposizione può tutt'al più facultizzare la parte soccombente a proporre appello con atto di citazione quando il giudice di primo grado — benché tenuto alla osservanza del rito speciale del lavoro — abbia proceduto e deciso secondo le forme del rito ordinario, ma non può invece in alcun modo legittimare il gravame oltre i termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., atteso che le norme relative alle forme si differenziano da quelle concernenti il termine di impugnazione, così come diverse sono le sanzioni conseguenti alla violazione delle une e delle altre, perchè solo l'inosservanza del termine del gravame ne determina la decadenza (7).

Le obiezioni sopra esposte non sembrano fondate.

L'errore nel rito non è causa di inammissibilità della domanda nè di nullità dell'intero processo e non comporta perciò — se rilevato in appello — nè la riforma della sentenza, con l'assoluzione della domanda, nè l'annullamento della sentenza ed il rinvio al primo giudice (8).

Ed invero, a fronte dell'individuazione della natura della controversia da parte di un organo giudiziario, non sembra giustificabile far ricadere sull'appellante l'onere della scelta della corretta forma del gravame, che può tradursi in un vero e proprio rischio con conseguenze irreparabili per la sorte della domanda; appare invece più logica una lettura dell'art. 439 c.p.c. che legittimi il cambiamento del rito anche nell'ipotesi che sia stato adito il giudice di secondo grado a seguito d'appello proposto nelle vie ordinarie avverso una sentenza erroneamente emessa con il rito ordinario, anzichè con quello del lavoro.

Il far dipendere poi il rispetto del principio dell'ultrattività del rito non da elementi obiettivi e di certa individuazione ma dall'opinabilità o meno dell'inquadramento dato al rapporto in controversia nel corso del giudizio di primo grado porta a trascurare del tutto l'esigenza, costituente uno degli elementi caratterizzanti il nuovo pro-

sicchè quando la parte inizia un processo, deve essa parte sapere quale è la forma adeguata alla natura della causa e, se sbaglia, peggio per lei. Se invece si vedono nei due gradi di giudizio due stadi di un unico processo, cambiano i termini del ragionamento e cambia, conseguentemente, la soluzione del problema, perchè in questo caso l'impugnazione è un atto che la parte compie « durante lo svolgimento del processo » e come tale deve essere compiuto nella forma propria del procedimento che il giudice ha deciso di adottare, almeno fino a quando quello stesso o un altro giudice non disponga che si debba adottare un procedimento diverso.

(6) Così C. M. BARONE, *op. cit.*, 21.

(7) Cfr. ancora C. M. BARONE, *op. cit.*, 22 ed osservazione a Cass. 29 ottobre 1981 n. 5715 e Cass. 29 ottobre 1981 n. 5706, *Foro it.* 1981, I, 2942.

(8) Così TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano 1980, 226.

Per l'opinione secondo cui l'avere seguito un rito oppure un altro non costituisce un vizio tale da fondare di per sé l'impugnazione della sentenza a meno che non si concreti in violazione di specifiche norme processuali importanti la nullità dei singoli atti del procedimento vedi tra gli altri ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma 1974, 450-451; DENTI-SIMONESCHI, *op. cit.*, 149; IANNIRUBERTO, *Il mutamento del rito e la dichiarazione di incompetenza nel processo del lavoro*, *Riv. dir. proc.* 1976, 538.

cesso del lavoro, di impedire una esasperazione delle forme incidente in modo negativo sulla celerità e semplicità delle procedure. Nè va condiviso l'assunto secondo cui l'art. 439 c.p.c. può avere rilievo unicamente per l'individuazione della forma del gravame e non invece per la determinazione del termine entro il quale lo stesso gravame deve essere proposto. Per dimostrare l'infondatezza di tale opinione assume decisivo valore la considerazione che i termini ed i vari adempimenti da osservare per il gravame avverso la sentenza di primo grado si ricollegano direttamente alla forma dell'appello (citazione o ricorso), come si evince dal dato normativo e precisamente dalla lettura degli art. 342 e 434 c.p.c. Ed infatti mentre la prima disposizione, statuendo che l'appello deve contenere le indicazioni prescritte per l'atto di citazione dall'articolo 163 (e pertanto anche l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione con l'invito al convenuto di costituirsi), richiede l'iniziativa dell'appellante per la *vocatio in ius* da effettuarsi nel termine perentorio di cui all'art. 325 (o nel termine di cui all'art. 327, comma 1, in caso di mancata notifica della sentenza), la seconda disposizione ricollega invece al ricorso diverse modalità di proposizione del gravame imponendo il deposito di detto ricorso nella cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (oppure entro 40 giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero) (9), solo a seguito del quale il presidente del tribunale procederà alla nomina del giudice relatore ed alla fissazione dell'udienza di discussione.

È evidente dunque che una volta instaurato correttamente, in ossequio al principio di ultrattività del rito, il gravame con atto di citazione (se il giudizio di primo grado si è svolto con le forme ordinarie) o con ricorso (se invece la controversia è stata trattata in primo grado con il rito del lavoro), la tempestività dell'impugnazione non può che misurarsi alla stregua rispettivamente dell'art. 325 e dell'art. 434, comma 2, c.p.c.

Le argomentazioni ora esposte ostano anche all'accoglibilità di un recente indirizzo dottrinario, che ha individuato nell'art. 439 c.p.c. una norma diretta — tramite la conversione del rito *ex art.* 426 e 427 c.p.c. — a consentire la rinnovazione del giudizio con la conservazione degli atti compiuti in primo grado, dei quali sia possibile l'utilizzazione, nonchè ad evitare la declaratoria di nullità di quel procedimento, e non invece ad estendere analoghi effetti agli atti della fase iniziale del giudizio d'appello (10).

Una interpretazione dell'art. 439 c.p.c. in termini così restrittivi non sembra sostenibile; ed invero si traduce in una grave disarmonia del sistema, non facilmente spiegabile, dovere ammettere, come è indiscusso, che nelle controversie indicate nell'art. 409 c.p.c. la citazione può validamente instaurare il giudizio di primo grado, pur importando un mutamento del rito *ex art.* 426 c.p.c. e sostenere poi, come ha fatto la dottrina ora criticata, che nel secondo grado lo stesso atto di citazione « sia inidoneo ad inserirsi nel meccanismo del procedimento a rito speciale », per non potere in alcun modo assolvere alla funzione propria del ricorso *ex art.* 433 c.p.c. (11).

4. Conseguenze da quanto sinora detto che ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito del lavoro — errata o esatta che sia la valutazione effet-

(9) L'integrazione della normativa sul processo del lavoro con quella ordinaria, anche in materia di impugnazione, comporta che, se la sentenza non sia notificata, l'appello deve essere proposto (*ex art.* 133 e 327) entro un anno dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria. Per tale opinione pacifica in dottrina vedi TARZIA, *op. cit.*, 208.

(10) Cfr. FRISINA, *La forma per la proposizione dell'appello nelle controversie individuali di lavoro trattate in primo grado con il rito ordinario e questioni connesse*, Giust. civ. 1982, I, 220.

(11) In questi precisi sensi cfr. infatti ancora FRISINA, *op. cit.*, 225.

tuata dal giudice — la parte soccombente deve proporre gravame con ricorso ai sensi dell'art. 433 c.p.c., non incombendo su di essa la scelta del mezzo di impugnazione appropriato.

Quid iuris nel caso invece che il soccombente introduca il giudizio di secondo grado mediante citazione?

In detta ipotesi, anche al fine di evitare soluzioni improntate ad un eccessivo ed inutile rigore formalistico, il principio della « ultrattività del rito » va coordinato con quello generale di convalidazione degli atti processuali, in base al quale se un atto ha raggiunto il suo scopo non può, giusta il disposto dell'art. 156, comma 3, c.p.c., pronunziarsene la nullità.

Nel nostro sistema processuale va ammessa la possibilità di equipollenti alle formalità stabilite dalla legge, per cui se lo scopo a cui l'atto è destinato può raggiungersi in più modi, è lo scopo o la funzione dell'atto l'unico elemento rispetto al quale risulta possibile vagliare la congruità di quello, fra i possibili modi, che in concreto sia stato adottato (12).

In base a tali considerazioni è stato più volte affermato che l'adozione della forma della citazione invece di quella del ricorso o viceversa non importa nullità del procedimento qualora questo si sia svolto regolarmente ed abbia raggiunto il suo scopo (13).

Ritornando alla problematica in esame, va preliminarmente osservato che la funzione cui adempie nel giudizio ordinario l'atto di citazione non è assimilabile a quella a cui deve adempiere il ricorso nel rito del lavoro, essendosi in detto rito data completa attuazione al principio dell'oralità.

Come è stato autorevolmente rilevato, « il maggiore o minore rigore nella formazione della domanda (indicazione degli elementi di fatto) si collega al tipo di procedimento: nel procedimento orale in cui la domanda ha la funzione specifica di scrittura preparatoria del dibattimento (udienza), l'esposizione dei fatti deve essere il più possibile completa » (14).

Orbene, nel rito del lavoro il ricorso costituisce l'atto introduttivo di un processo orale, concentrato ed immediato, che deve possibilmente esaurirsi nell'udienza di discussione, alla quale le parti dovranno intervenire dopo avere indicato dettagliatamente i termini della propria difesa, onde rendere possibile non solo un leale e completo contraddittorio ma anche l'esercizio di quel potere di iniziativa, riconosciuto al giudice al fine di un corretto e sollecito svolgimento del giudizio.

Pur perseguendo il ricorso, per quanto ora detto, una funzione distinta da quella propria dell'atto di citazione, tuttavia in attuazione del già ricordato principio della conservazione degli atti processuali anche la citazione ad udienza fissa va ritenuta idonea ad instaurare il giudizio d'appello nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, se venga depositata entro i termini di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c., dato che il tempestivo deposito dell'atto (ancorchè rivestito di forma impropria) realizza quanto è oggettivamente indispensabile per evitare la decadenza dall'impugnazione e per mettere il giudice *ad quem* in immediato contatto con la causa ed in condizione di trattarla egualmente con il rito del lavoro (15).

Realizzandosi in tal caso un sostanziale adempimento degli oneri corrispondenti

(12) Sulla funzione degli atti processuali cfr. in dottrina per tutti SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova 1953, 149 cui *adde* ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 419.

(13) Cfr. tra le altre Cass. 21 febbraio 1966 n. 534, *Giust. civ. Mass.* 1966, 303; Cass. 10 maggio 1966 n. 1190, *Giust. civ. Rep.* 1967, v. *Procedimento civ.*, n. 86; Cass. 22 febbraio 1971 n. 458, *Giust. civ.* 1971, I, 688.

(14) Così CHIOVENDA, *Istituzioni*, Napoli 1934, vol. II, n. 244, 252.

(15) In tali esatti termini Cass. 12 dicembre 1980 n. 6433, cit.

alle previsioni degli art. 433 e 434 c.p.c., è compito del presidente del tribunale, anziché limitarsi a nominare il giudice istruttore lasciando fissata l'udienza indicata dall'appellante, nominare il giudice relatore e fissare l'udienza dinanzi al collegio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 435, comma 1, c.p.c. (16).

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello non è però sufficiente il solo tempestivo deposito dell'atto di citazione.

Nelle controversie che seguono il rito del lavoro, anche il giudizio d'appello risulta improntato a criteri di celerità, vigendo l'obbligo delle parti di precisare il *thema decidendum* e di indicare le proprie ragioni sin dagli atti introduttivi (art. 434 e 436) ed aggiungendosi all'originario divieto di nuove domande, previsto dall'art. 345 c.p.c., anche il divieto di nuove eccezioni e di nuove prove non ritenute indispensabili (art. 437, comma 2).

In questo contesto al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di prendere immediata conoscenza di tutti gli aspetti della controversia per una pronta definizione del gravame all'udienza di discussione, il requisito della specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art. 434 c.p.c. deve essere inteso in modo rigoroso.

Ed invero, mentre nel giudizio ordinario per la specificazione dei motivi al fine dell'ammissibilità dell'appello risulta sufficiente che le censure mosse permettano di individuare con chiarezza l'oggetto e l'ambito del riesame da parte del giudice dell'impugnazione, potendo l'appellante modificare o integrare sino all'udienza di precisazione delle conclusioni le ragioni poste a fondamento del gravame, nelle controversie di lavoro invece l'appellante deve indicare, senza possibilità di ulteriori ampliamenti, non soltanto le questioni risolte a suo sfavore nella sentenza di primo grado, ma bensì anche le ragioni che, a suo avviso, abbiano determinato l'ingiustizia della soluzione delle questioni stesse (17).

Questa diversità di disciplina trova la sua logica spiegazione nella diversa natura che assume l'appello. Mentre infatti nel processo ordinario l'appello introduce un *novum iudicium*, vista la possibilità *ex art. 345, comma 2, c.p.c.* di proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova (18), nel processo del lavoro l'appello si configura invece come *rivisio prioris instantiae* per il ben più rigido sistema di preclusioni introdotto con la nuova formulazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. (19).

(16) Così testualmente Cass. 12 dicembre 1978 n. 5910, cit.

(17) Cfr. al riguardo PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova 1975, 390; DENTI-SIMONESCHI, *op. cit.*, 176 nonché MONTESANO-MAZZIOTTI, *op. cit.*, 136, secondo cui nelle controversie di lavoro la specificità dei motivi di appello va necessariamente estesa a tutte le ragioni determinanti l'asserita ingiustizia, col solo temperamento inerente al principio *jura novit curia*, nel senso che i fatti addotti a base di tali ragioni — ma non altri pure risultanti in causa — possono ricevere dal giudice una qualificazione giuridica diversa da quella che hanno avuto nell'atto di appello.

Da ultimo per l'opinione secondo cui nel processo ordinario non appare invece indispensabile l'enunciazione dei motivi per la validità dell'appello, in quanto per l'esposizione delle ragioni a sostegno delle censure mosse alla sentenza impugnata è possibile sopperire o direttamente alle udienze innanzi al consigliere istruttore o con scritti difensivi depositati successivamente, ma prima della remissione della causa al collegio, o, indirettamente, con il richiamarsi ad argomentazioni difensive svolte in atti del primo giudizio vedi FICI, *Ancora sulla specificità dei motivi di appello*, *Giust. civ.* 1982, I, 190.

(18) Così da ultimo FICI, *op. cit.*, 192-193.

(19) Vedi al riguardo PERONE, *op. cit.*, 410-411, secondo cui il legislatore ha inteso — per le controversie di lavoro — fare ritorno, seppure con qualche attenuazione, al restrittivo regime d'appello disciplinato dall'originaria formulazione dell'art. 345 c.p.c., che disponeva una pressoché totale soppressione dello *ius novorum*, configurando l'appello piuttosto come *revisio prioris instantiae* che come pieno riesame di tutta la controversia e del nuovo materiale che potesse essere apportato al processo.

A conclusione di queste brevi note va dunque affermato che, nelle controversie trattate in primo grado con il rito del lavoro, l'appello può essere validamente proposto oltre che con ricorso anche con atto di citazione, a condizione però che detto atto sia depositato nella cancelleria del tribunale entro i termini di cui all'art. 434, comma 2, c.p.c. e contenga altresì una esauriente esposizione delle ragioni del gravame, rendendo così possibile un regolare e celere svolgimento del procedimento ed una concreta attuazione anche nel secondo grado dei principi di oralità, concentrazione ed immediatezza, introdotti con la legge 11 agosto 1973 n. 533.

GUIDO VIDIRI